

Penale Sent. Sez. 5 Num. 8554 Anno 2021

Presidente: PEZZULLO ROSA

Relatore: BORRELLI PAOLA

Data Udiienza: 26/01/2021

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PAPAGNI PAOLO RICCARDO nato a ROMA il 27/05/1951

avverso la sentenza del 20/11/2019 della CORTE APPELLO di ROMA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere **PAOLA BORRELLI**;

udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale **LUIGI BIRRITTERI**, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

udito l'Avv. **GIULIO VASATURO**, per le parti civili, che si è associato alle conclusioni del Procuratore generale, depositando conclusioni scritte e nota spese.

udito l'Avv. **NICOLA NERI**, per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La sentenza oggetto di ricorso per cassazione è stata pronunciata dalla Corte di appello di Roma il 20 novembre 2019 ed ha confermato quella emessa dal Tribunale della Capitale, che aveva condannato, sia a fini penali che civili, Paolo Riccardo Papagni per tentata violenza privata ai danni della giornalista Federica Angeli. Il reato è stato commesso rivolgendo alla persona offesa, in una conversazione telefonica del 31 maggio 2013, minacce tese a non farle pubblicare l'intervista che la donna, giornalista di "La Repubblica", aveva chiesto



ed ottenuto da Papagni il 29 maggio 2013. In particolare, secondo i Giudici di merito, Papagni, oltre a riferirsi alla famiglia della Angeli, le aveva detto:

- che era stato da un pezzo grosso dei carabinieri;
- che, se avesse pubblicato il contenuto dell'intervista, avrebbe innescato una guerra sociale nel territorio di Ostia e che questo non sarebbe convenuto a nessuno;

- *«ricordati che chi sbaglia paga»;*

- *«noi siamo un gruppo unito qua»;*

- *«usa la testa e non i piedi»*

- *«non sarò con questo scoop che farai carriera, ti assicuro!»*

Il tutto per evitare che venisse pubblicata l'intervista, nella quale la giornalista aveva anche chiesto al prevenuto se fosse il committente dei roghi che avevano interessato imprenditori concorrenti, se egli in passato avesse lucrato dal business delle scommesse clandestine e se questo lo avesse posto in contrapposizione con Carmine Fasciani, argomenti che avevano irritato Papagni, che aveva chiesto alla Angeli di spegnere la telecamera e di riferirgli la fonte di tali informazioni.

Il reato — secondo i Giudici di merito — non era stato portato a consumazione benché l'intervista fosse stata pubblicata solo parzialmente, in quanto quest'ultima scelta era stata concordata dalla Angeli con i vertici di "La Repubblica" e non influenzata dalle intimidazioni.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato, formulando un unico motivo di ricorso, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione. La doglianza è fondata, in primo luogo, su una digressione teorica quanto alla differenza tra tentativo punibile e reato impossibile. A seguire, il ricorrente lamenta che né il Tribunale, né la Corte di appello avevano dato seguito alle sue doglianze. La condotta dell'imputato — si legge nel ricorso — non poteva condurre all'evento del reato, perché Papagni non si era mai prefigurato l'ipotesi di commettere un reato e gli atti da lui posti in essere non erano idonei ad incidere sulla psiche della giornalista. Già i Giudici di merito avevano compreso che le espressioni proferite da Papagni non erano riferite all'incolumità fisica della Angeli e/o dei suoi familiari ovvero dirette ad evitare la pubblicazione dell'intervista. Riportando alcuni passaggi della deposizione della persona offesa, il ricorrente sostiene altresì che la mancata pubblicazione integrale dell'intervista non era legata ad episodi minatori, ma ad una scelta della giornalista. La scorta che fu riservata alla Angeli dal Prefetto non era legata alla vicenda Papagni, come dalla stessa persona offesa precisato in dibattimento.

3. Nell'originario termine di legge, il difensore del Papagni ha presentato un secondo ricorso con ulteriori motivi, con cui ha denunciato violazione degli artt. 133, 62, 62-bis, 163 e 164 cod. pen. nonché vizio di motivazione .

Circa i precedenti penali dell'imputato evocati dai Giudici di merito per negare le circostanze attenuanti generiche, si tratterebbe di sole tre condanne, di minima rilevanza, per una delle quali era intervenuta la riabilitazione. Sarebbe altresì errata la prognosi negativa circa la ricaduta nel reato, dal momento che Papagni è alla soglia dei settanta anni, nonché parrebbe eccessivamente severa la pena inflitta. Il ricorrente conclude sostenendo anche che dovrebbe essere concesse le circostanze attenuanti di cui all'art. 62, nn. 1) e 2), cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. Quanto al primo ricorso, incontestata la consistenza delle espressioni formulate dall'imputato nel corso della telefonata del 31 maggio 2013 e la riconducibilità della comunicazione a Papagni, il tema su cui verte il ricorso è quello dell'eventuale inidoneità dell'azione a costringere la Angeli a non pubblicare l'intervista, circostanza su cui l'impugnativa fonda la tesi del reato impossibile.

Ebbene, nel proporre la doglianza, il ricorrente non formula enunciati critici idonei a mettere in discussione la tenuta in diritto della sentenza impugnata, che ha correttamente applicato i principi della giurisprudenza di questa Corte in materia di reato impossibile, escludendo che, nella specie, detta figura ricorresse. Come affermato dalla Corte di merito, infatti, in tema di reato impossibile, l'inidoneità dell'azione — da valutarsi con riferimento al tempo del commesso reato in base al criterio di accertamento della prognosi postuma — deve essere assoluta, nel senso che la condotta dell'agente deve essere priva di astratta determinabilità causale nella produzione dell'evento, per inefficienza strutturale o strumentale del mezzo usato, indipendentemente da cause estranee o estrinseche, ancorché riferibili all'agente (Sez. 1, n. 870 del 17/10/2019, dep. 2020, Mazzarella, Rv. 278085; Sez. 5, n. 26876 del 28/04/2004, Marchesini, Rv. 229872).

Nel fare corretta applicazione di tali approdi, la Corte di appello ha giudicato le espressioni pronunziate da Papagni come idonee ad intimorire la persona offesa, data la loro chiara accezione minacciosa, l'atteggiamento risoluto dell'imputato e le condizioni ambientali in cui la vicenda si colloca, che le caratterizzavano, *ex ante*, come dotate di una portata coartante. Non solo: al

giudizio circa l' idoneità astratta delle espressioni e del contesto ad intimorire il destinatario, la Corte territoriale ha affiancato la percezione che di dette affermazioni ha avuto la Angeli, che ha riferito di avere avvertito di avere subito una prepotenza e che le fosse stato messo "un bavaglio". Del pari corretta è la scelta della Corte territoriale di reputare ininfluyente che l'azione non abbia sortito l'effetto — nella specie perché la Angeli ha scelto *aliunde* di non pubblicare la parte dell'intervista più scottante — giacché il giudizio va effettuato *ex ante* ed a prescindere dall'atteggiamento della vittima.

Ne consegue, dunque, che il motivo di ricorso in esame è manifestamente infondato.

2. Anche il motivo di ricorso sul trattamento sanzionatorio e sulla sospensione condizionale della pena — contenuto in una seconda impugnativa, presentata nel termine di legge di cui all'art. 585, commi 1 e 2, cod. proc. pen. — è inammissibile.

2.1. Le circostanze attenuanti generiche sono state negate sulla scorta delle caratteristiche del fatto e — come si evince dal richiamo alla sentenza di primo grado (pag. 10) — dell'atteggiamento tenuto in udienza dal Papagni, che ha denigrato la persona offesa ed ha minacciato il suo avvocato. Mentre la Corte di appello ha reputato irrilevante la circostanza agitata dall'appellante, vale a dire quella del clamore mediatico legato alla vicenda.

Il ricorso che concerne questo punto della sentenza impugnata è, dunque, aspecifico — perché non avversa tutte le argomentazioni adoperate — ed è altresì manifestamente infondato, in quanto si scontra con una sentenza dotata di una motivazione immune dai vizi denunciati, giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore. Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244).

2.2. La sospensione condizionale della pena è stata negata sulla scorta di una prognosi legata ai precedenti ed il ricorso sembra pretendere una rivalutazione del vaglio discrezionale *ex art.* 164 cod. pen., senza tuttavia denunciarne effettivi vizi in diritto o di motivazione. Ne consegue che il ricorso è, su questo versante, manifestamente infondato.

2.3. Il motivo di ricorso sulle circostanze attenuanti di cui ai nn. 1) e 2) dell'art. 62 cod. pen. è inammissibile siccome del tutto aspecifico, limitandosi ad invocare genericamente il beneficio, ma senza alcun confronto con le puntuali proposizioni dedicate a dette attenuanti nella sentenza impugnata.

Quanto all'aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale, la Corte territoriale ne ha correttamente escluso la sussistenza oggettiva, nel contempo rimarcando come non avesse alcun rilievo l'intima convinzione del prevenuto di perseguire un fine moralmente apprezzabile.

Del pari insussistente è stata reputata l'attenuante della provocazione, sulla scorta, per un verso, della mancata deduzione, da parte dell'imputato, della genesi dello slancio reattivo e, per l'altro, della mancata emersione di un comportamento inosservante di norme di legge o di regole sociali o di costume da parte della Angeli che avesse potuto innescare la ritorsione.

Di fronte a queste argomentazioni, il ricorso è completamente aspecifico, limitandosi ad una generica invocazione del trattamento di favore.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. (come modificato ex. l. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). All'odierna decisione consegue, altresì, la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Federica Angeli, Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti e Federazione nazionale della stampa italiana, che si liquidano in complessivi euro 5000,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Federica Angeli, Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti e Federazione nazionale della stampa italiana, che liquida in complessivi euro 5000,00, oltre accessori di legge.

Così deciso il 26/1/2021.